

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

In persona del Giudice Unico dott. nella causa di cui al RG n. 16739/2025 promossa da: ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ricorrente contro ### s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv.ta ### convenuta contro ### s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.ta ### convenuta contro ### contumace; convenuto avente ad oggetto: contratto di vendita di bene mobile ###, nullità all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 08.06.2026, ha pronunciato la seguente ### - visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui ### citava in giudizio ### s.p.a., ### s.r.l. e ### rappresentando:

1) di aver appreso in data ### mediante l'applicazione IO dell'avvenuta intestazione in suo favore di un veicolo ### targato ### cointestato al ### nato a ### il ###, C.F. ###, residente ###, con immatricolazione avvenuta in data ###; 2) di aver immediatamente sporto querela per truffa non avendo egli mai acquistato la suddetta vettura; 3) che, infatti, qualcuno aveva utilizzato la sua carta d'identità ed i suoi dati nonché falsificato la sua firma per cointestargli la vettura; 4) di aver appreso da ### che la vettura era stata venduta per il tramite di un rivenditore esterno (### mediante un finanziamento di ### s.p.a., finanziamento pure esso mai acceso dal ricorrente malgrado riportasse la sua firma; 5) che ### gli riferiva che nel mese di giugno 2025 il convenuto ### si era recato presso i suoi locali per l'acquisto di una vettura accompagnato da una persona che si era qualificata come suo zio, di nome ### 6) che qualche giorno dopo ### tornò in concessionaria da solo, acquistando la vettura (mediante un finanziamento ottenuto grazie all'utilizzo di un numero telefonico fittiziamente dichiarato appartenente al ricorrente cui inviare i codici OTP per la firma digitale a distanza), vettura di cui chiese la cointestazione con lo "zio" ### del quale mandò la carta d'identità ed il ### via email; 7) di aver conosciuto in passato ### quale rappresentante di depuratori per acqua domestica; 8) di voler ottenere la nullità del contratto di vendita del veicolo non avendo egli mai prestato il relativo consenso (con correlato disconoscimento di tutte le firme da lui apparentemente apposte), essendo anzi stato vittima di una truffa e di una sostituzione di persona da parte di ### 9) che il venditore del veicolo risultava essere stata ### tramite l'intermediario ### in forza della documentazione (parziale, stante la scarsa collaborazione delle società convenute) in suo possesso; 10) di aver ottenuto nel frattempo l'annullamento del finanziamento da parte di ### avendo detta società riconosciuto la truffa ed il furto di identità di cui il ricorrente era stato vittima; - vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui ### s.p.a. contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) di essere concessionaria MG; 2) di aver ricevuto in data ### da ### i dati di ### e ### con annessa richiesta di procedere all'immatricolazione del veicolo a loro nome; 3) di aver venduto la vettura ad ### che poi la rivendette agli acquirenti finali dopo averla ritirata da ###; 4) di aver ricevuto da ### il prezzo pattuito per la vendita nei giorni 26 e 27 giugno 2025; 5) di non aver avuto alcun contatto con gli acquirenti finali, essendosi ### limitata a vendere la vettura ad ### ed ad eseguire le formalità relative all'immatricolazione in quanto concessionaria ufficiale MG

e prima intestataria del veicolo; 6) di difettare, pertanto, di legittimazione passiva non essendo parte del contratto di vendita dal momento che il venditore doveva essere individuato in ### secondo lo schema della vendita a catena; 7) di voler essere, in subordine, manlevata da ### in caso di condanna a pagare qualsiasi somma a favore del ricorrente dal momento che eventuali condotte negligenti non possono che essere addebitate ad ### unico soggetto che ebbe a trattare con gli acquirenti finali; - vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui ### s.r.l. contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) di aver avviato le trattative per la vendita del veicolo con ### nel mese di marzo 2025, trattative che avvennero esclusivamente a distanza; 2) che il finanziamento venne intestato anche allo "zio" ### sulla base di documentazione inviata via whatsapp da ### (compresa la carta d'identità del ricorrente), con stipulazione del relativo contratto a distanza mediante l'uso di codice OTP su un'utenza telefonica che ### aveva indicato essere di ### 3) che la finanziaria chiese che il veicolo venisse intestato anche a ### 4) di aver poi ricevuto da ### le istanze per l'immatricolazione riportanti anche le firme di ### firme che apparivano simili a quella apposta sulla carta di identità; 5) di aver immediatamente sporto denuncia contro ### non appena venne a conoscenza dal ricorrente della truffa realizzata; 6) di difettare di legittimazione passiva posto che il veicolo fu venduto a ### da ### avendo ### svolto il ruolo di mero intermediario commerciale il cui compito si era esaurito nel mettere in contatto le parti e nell'assistere l'acquirente nel finanziamento; 7) che invece ### fu negligente nella gestione della pratica avendo fatturato e consegnato il veicolo prima di ricevere il contratto di vendita firmato dagli acquirenti e prima di ricevere l'istanza di immatricolazione firmata in originale, senza inoltre identificare di persona gli acquirenti; 8) di essere stata a sua volta vittima di una truffa da parte di ### in assenza di colpa o negligenza; 9) di riservarsi di agire in separata sede contro ### - dato atto che ### veniva dichiarato contumace all'esito di rituale notifica nel corso dell'udienza del 06.03.2026, ove le società convenute dichiaravano di non opporsi a che la vettura rimanesse intestata solamente a ### con esclusione del ricorrente; - dato atto che con ordinanza 06.03.2026 il Giudice non ammetteva le istanze istruttorie dedotte dalle parti e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 08.06.2026 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;

RITENUTO

- che la domanda di nullità del contratto di vendita è fondata nei limiti di seguito espressi; - che, peraltro, in via preliminare va individuato il soggetto che ha ricoperto il ruolo di venditore della vettura nei rapporti con ### - che detto soggetto va chiaramente individuato in ### dal momento che detto soggetto nella vicenda oggetto di causa non ha svolto il ruolo di mero intermediario commerciale come da lui asserito, ma quello di venditore in proprio, avendo prima acquistato la vettura da ### e poi rivenduto la stessa vettura a ### come palesemente dimostrato dalla documentazione versata in atti; - che, infatti, in data ### inviava a ### una email (doc. n. 1 MO.VI.) dal seguente tenore: "### ecco sotto i dati per la prima ### (quella che ho già in salone) da immatricolare a nome di ### e cointestatario a libretto ### Telaio vettura: ### Valore di vendita: 23.200,00 euro Ti chiedo se poi come al solito puoi mandarmi estratto per emettere fattura a ### sulla differenza rispetto ai 20.770 che mi costa la vettura"; - che, dunque, con la suddetta email ### chiariva che la vettura sarebbe stata da lei stessa pagata a ### (che è concessionaria) ad un prezzo

inferiore a quello di quello che ### avrebbe incassato dai clienti finali, e contemporaneamente invitava ### ad eseguire l'immatricolazione fornendo in allegato le relative istanze apparentemente sottoscritte dagli acquirenti finali: che detta ricostruzione è peraltro coerente con la prassi del settore, dal momento che, come il concessionario acquista in proprio la vettura dalla casa madre prima di venderla a un cliente, così un rivenditore esterno acquista la vettura dal concessionario nel caso voglia rivenderla ad un cliente finale; - che in data ### pagava a ### il prezzo della vettura da lei acquistata e girava la relativa ricevuta bancaria con causale "saldo" per l'acquisto della vettura oggetto di causa alla venditrice, pure specificando che "### vettura la acquisto come ### di cui visura camerale e miei docs in allegato" (doc. n. 2 MO.VI.): è palese, pertanto, come ### non abbia svolto il ruolo di mero intermediario, ma abbia acquistato in proprio la vettura da ###; - che, quindi, ### andava a ritirare la vettura da ### per poi consegnarla a ### - che detta ricostruzione dei fatti, poi, è stata indiscutibilmente confermata da una produzione documentale di ### - che, infatti, la stessa difesa di ### ha prodotto come doc. n. 12 allegato alla querela contro ### il contratto di vendita intercorso fra di lei e ### in data ### per il prezzo complessivo di € 28.047,00 (prezzo comprensivo delle spese per l'istruttoria per il finanziamento e di polizze varie): a detto contratto erano pure allegati le condizioni generali di vendita di ### sottoscritte dagli acquirenti! - che detto documento riporta altresì plurime firme digitali della stessa ### (da queste mai disconosciute) e nessun riferimento a ###: nel contratto ### designa sé stessa innumerevoli volte quale venditrice, assumendosi ogni obbligazione e responsabilità in merito, compresa quella relativa all'immatricolazione del veicolo; - che, infine, ### ha eseguito i pagamenti degli acconti per l'acquisto della vettura direttamente ad ### che ha pure curato il finanziamento presso ### incassando sia la provvigione da ### per l'intermediazione creditizia sia il pagamento del capitale da ### (così nell'atto di denuncia querela presentata da ###; - che, dunque, alla luce di quanto precede il soggetto venditore della vettura a ### va individuato nella sola ### avendo questa stipulato in proprio il contratto di vendita con i clienti finali dopo aver acquistato la vettura da ### assumendosi tutte le relative obbligazioni verso gli acquirenti, avendo lei sola condotto le trattative con il cliente finale (che neppure sapeva dell'esistenza di ###), avendo ricevuto dal cliente gli acconti, avendo consegnato la vettura al cliente, avendo personalmente intermediato il finanziamento con ### ed avendo ricevuto da ### l'importo della somma oggetto del finanziamento quale corrispettivo del prezzo di vendita; - che in questa vicenda il ruolo di ### si palesa pertanto del tutto marginale: detta società, infatti, si è limitata a vendere la vettura ad ### ed a curare la pratica di immatricolazione su richiesta di ### e sulla base dei documenti a lei forniti dalla stessa ### (doc. n. 1 MO.VI.), comportandosi quale mera ausiliaria della venditrice (secondo l'art. 1477 c.c., infatti, ### quale venditrice doveva fornire all'acquirente ### tutti i documenti necessari per la proprietà e l'uso della vettura); - che, dunque, individuata in ### la venditrice della vettura, deve allora essere dichiarata la nullità parziale del contratto di vendita nella parte in cui prevede come contraente, comproprietario e cointestatario ### - che, infatti, in caso di contratto plurilaterale l'art. 1420 c.c. prevede che "nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale": nella fattispecie in esame, pertanto, la vendita resta valida ed efficace in relazione alla posizione di ### dal momento che egli ha voluto

effettivamente acquistare la vettura così come ### ha effettivamente voluto venderla, indipendentemente dalla posizione di ### che sotto questo profilo non può essere considerata essenziale (principio di conservazione del negozio); - che, peraltro, la difesa di ### nel corso dell'udienza del 06.03.2026 non si è opposta a che la vettura rimanga intestata a ### (e lo stesso ha fatto la difesa di ###); - che, pertanto, deve essere dichiarata ex artt. 1418 e sg. c.c. la nullità parziale del contratto di vendita per non aver mai ### espresso un valido consenso, essendo egli stato al contrario vittima di un furto dei propri dati da parte di ### con conseguente sostituzione di persona e condotta in senso lato truffaldina nei suoi confronti, avendo ### verosimilmente utilizzato i documenti di ### da lui acquisiti un paio di anni prima in occasione della vendita di un depuratore domestico di acqua; - che, infatti, la sostituzione di persona e l'estraneità del ### all'acquisto della vettura, oltre che costituire fatti pacifici fra le parti costituite ex art. 115 c.p.c., risulta ampiamente dimostrata dalla documentazione prodotta in causa dalle parti, comprese le denunce querele, la non riconducibilità al ricorrente del numero di telefono utilizzato per il perfezionamento a distanza del contratto di vendita e del finanziamento e della riconducibilità al ### del conto corrente che fu dallo stesso ### indicato quale appartenente a ### - che al fine della declaratoria parziale di nullità non deve essere svolta alcuna indagine circa la buona fede o la diligenza serbata da ### nella conduzione dell'affare, dal momento che la mancanza di un elemento costitutivo ex art. 1325 c.c. per la validità del contratto travolge la validità del contratto stesso indipendentemente dalla sussistenza di una condotta colposa da parte della controparte contrattuale, condotta rilevante solo in caso di eventuale domanda di risarcimento del danno, e lo stesso vale per la buona fede; - che, infatti, ad esempio si afferma che "In tema di compravendita, il contratto che ha per oggetto un bene derivante da reato è nullo per illiceità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., indipendentemente dalla buona o mala fede delle parti" (Cass., Sez. II, ordinanza 10160 del 17 aprile 2025); - che, tuttavia, ### non ha formulato in questa sede alcuna domanda risarcitoria verso chicchessia, sicché le argomentazioni di segno contrario svolte in punto danno dalla difesa di ### (anche in relazione all'interruzione del nesso causale) sono del tutto inconferenti rispetto alla domanda di nullità formulata dal ricorrente, dal momento che la nullità di un contratto per mancanza del consenso di una delle parti contraenti prescinde del tutto da buona fede, colpa, negligenza e nesso di causa, dovendo la nullità essere pronunciata in virtù del mero accertamento della mancanza di uno dei requisiti indefettibili del contratto ex artt. 1325 e 1418 c.c. (Cass. civ. n. 1680/1995; Cass. civ. n. 3265/2024); - che la statuizione in punto soggetto venditore comporta poi l'assorbimento della domanda riconvenzionale trasversale formulata da ### contro ### - che le spese di lite seguono la soccombenza di ### verso ### avendo egli con la sua condotta illecita in danno del ricorrente dato causa al presente giudizio e risultando soccombente in punto nullità parziale del contratto di vendita; - che anche ### risulta soccombente verso ### avendo resistito alla domanda di nullità formulata dal ricorrente, sia proponendo un'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva, sia chiedendone il rigetto nel merito per buona fede o per assenza di colpa, negligenza e nesso di causa, per quanto i suddetti elementi siano del tutto irrilevante ai fini della pronuncia di nullità (unica domanda formulata da ### che in questa sede non ha chiesto il risarcimento di alcun danno, contrariamente a quanto sembra ritenere la difesa di ###; - che, peraltro, nella fattispecie in esame la negligenza di ### (pur irrilevante ai fini della declaratoria di nullità) è pure palese, dovendo essere attribuite ad ### le condotte negligenti da essa attribuite a

###, per aver essa sostanzialmente venduto ed intestato una vettura ad un soggetto da lei mai visto (### fidandosi delle sole dichiarazioni di ### senza pertanto aver mai identificato di persona ### (anche ai fini del conseguimento del finanziamento ###, e pure avendo chiesto a ### di effettuare l'immatricolazione sulla base di documenti ricevuti da ### anche a nome di un soggetto (### mai visto da ### - che le spese di lite fra il ricorrente e ### vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c. alla luce del fatto che il ricorrente, vittima della condotta illecita di ### non era oggettivamente munito prima dell'introduzione del presente giudizio delle informazioni necessarie per capire i ruoli rispettivamente assunti nella presente vicenda dalle due società convenute, sicché, a fronte del fatto che l'immatricolazione era stata richiesta da ###, la chiamata in causa di costei non può essere considerata arbitraria, con conseguente compensazione delle spese di lite; - che anche le spese di lite fra ### e ### vanno compensate non essendovi stati domande, rapporti contrattuali pregressi o fatti contenziosi fra dette parti; - che le spese di lite nei rapporti processuali fra ### ed ### seguono la soccombenza della seconda: fra le due società convenute, infatti, era in essere un contenzioso relativo all'individuazione del soggetto che ebbe effettivamente a vendere la vettura a ### (ovvero circa l'individuazione del soggetto passivamente legittimato a resistere alla domanda attorea, o meglio circa il soggetto titolare della situazione giuridica dal lato passivo dal momento che le eccezioni di difetto di legittimazione passiva svolte dalle società convenute vanno qualificate giuridicamente quali eccezioni di difetto di titolarità del rapporto controverso: Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2016, n. 2951), sicché l'esito del giudizio comporta la soccombenza di ### verso ###; - che, infine, le spese di lite fra ### e ### vanno compensate in quanto ### ha espressamente chiesto nelle conclusioni rassegnate nella comparsa (richiamate nelle note scritte conclusive) che le spese di lite siano poste a carico del solo ricorrente (domanda rigettata) ed in quanto ### non ha formulato una domanda di accertamento di responsabilità verso ### avendo ### ha espressamente riservato ad un separato giudizio ogni domanda verso ### compreso l'accertamento della sua esclusiva responsabilità per i fatti di cui è causa ed il rimborso di quanto ### a qualsiasi titolo dovrà corrispondere in forza di questa sentenza; - che tutte le spese di lite sono liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione sino ad € 26.000,00 come dichiarato dal ricorrente) per le fasi di studio ed introduttiva, e pari ai parametri minimi per la fase decisoria, stante la modesta attività processuale ivi svolta, mentre nulla è liquidato per la fase istruttoria in quanto non espletata, per un totale di € 2.547,00 per ciascun rapporto processuale, mentre gli esborsi sostenuti dal ricorrente sono posti a carico solidale di ### e ###

P.Q.M.

Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., visti gli art. 1418 e ss. c.c., Dichiaro la nullità parziale del contratto di vendita del veicolo ### targato ### intercorso fra ### e ### quali acquirenti e ### s.r.l. quale venditrice (doc. n. 12 allegato al doc. n. 2 di ### s.r.l.) nella parte in cui prevede come contraente, comproprietario e cointestatario del veicolo ### ferma restando la validità del contratto di vendita in relazione alle posizioni di ### e della parte venditrice. ### a pagare a favore di ### le spese di lite di questo giudizio, spese che liquida in € 2.547,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende. ### s.r.l. a pagare a favore di ### le spese di lite di

questo giudizio, spese che liquida in € 2.547,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende. ### ed ### s.r.l., in solido fra di loro, alla refusione degli esborsi di questo giudizio a favore di ### che liquida in € 265,00. ### s.r.l. a pagare a favore di ### s.p.a. le spese di lite di questo giudizio, spese che liquida in € 2.547,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.

Compensa integralmente le spese di lite in relazione ai restanti rapporti processuali come in parte motiva riportati.